

Civile Ord. Sez. 1 Num. 1674 Anno 2023
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: ZULIANI ANDREA
Data pubblicazione: 19/01/2023



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20030/2019 R.G. proposto da:

Luciano ROSSELLO, elettivamente domiciliato in Roma, via Lisbona n. 9, presso lo studio dell'avv. Andrea Saccucci, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata in calce al ricorso

- ricorrente -

contro

Ida RACITI e Salvatore RIZZO, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC dell'avv. Vincenzo Crimi, che li rappresenta e difende per procura speciale allegata in calce al controricorso

- controricorrenti -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 2734/2018, depositata il 19.12.2018;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.11.2022 dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA

L'architetto Luciano Rossello convenne in giudizio la collega Ida Raciti e l'agronomo Salvatore Rizzo per chiederne la solidale condanna al risarcimento dei danni provocati con l'illegittima riproduzione di un progetto edilizio da lui redatto per la trasformazione in struttura alberghiera di un fabbricato

precedentemente adibito ad uso scolastico. Il Tribunale di Catania, disposta c.t.u. per confrontare il progetto dell'attore con quello firmato dai convenuti, accolse la domanda, ravvisando l'ipotesi del plagio e condannando Ida Raciti e Salvatore Rizzo al pagamento della somma di € 4.000, a titolo di risarcimento dei soli danni morali, avendo ritenuto non formulata una domanda per il ristoro anche dei danni patrimoniali.

I convenuti proposero appello contro la sentenza di primo grado, al quale resistette Luciano Rossello, anche proponendo impugnazione incidentale contro il mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno patrimoniale.

La Corte d'Appello di Catania accolse l'appello principale contro la condanna al risarcimento del danno, ritenendo il progetto di Luciano Rossello privo di quel minimo di creatività necessaria per la valorizzazione dell'elaborato come opera dell'ingegno e per la conseguente tutela del diritto d'autore. Respinse, invece, tanto l'appello incidentale di Luciano Rossello, quanto la sua domanda subordinata – già svolta anche in primo grado – di condanna dei convenuti al pagamento di un indennizzo da indebito arricchimento.

Contro tale decisione Luciano Rossello ha presentato ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi (non potendosi considerare tale quello indicato in ricorso come quinto motivo, con cui si chiede la revisione della decisione sulle spese di lite, ma soltanto quale conseguenza dell'accoglimento dei motivi precedenti). Si sono costituiti con controricorso Ida Raciti e Salvatore Rizzo, i quali hanno anche depositato memoria nel termine di legge anteriore alla camera di consiglio fissata ai sensi degli artt. 375 e 380-*bis*.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo affronta la questione, invero essenziale, della sussistenza dei presupposti per la tutela del diritto d'autore sul progetto architettonico redatto dal ricorrente ed è così rubricato:

«violazione degli artt. 1, 2 e 12, comma 2 della legge n. 633/1941, e dell'art. 2575 c.c., nonché degli artt. 61, 115, comma 2, e 116, comma 1, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»

Il motivo è fondato e il suo accoglimento comporta l'assorbimento dei motivi residui.

1.1 Il principio da applicare è quello sancito nella massima tratta da Cass. n. 25173/2011: *«In tema di diritto d'autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l'art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; inoltre, la creatività non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione».*

Tale precedente di legittimità era stato citato dal giudice di primo grado per motivare l'accoglimento della domanda, come riferito a pag. 4 della sentenza qui impugnata. Il Tribunale di Catania aveva dunque ravvisato nel progetto redatto dall'arch. Rossello, se non altro, «un atto creativo, seppur minimo», come tale meritevole della tutela del diritto d'autore.

1.2. Per riformare la sentenza del tribunale, la corte d'appello ha dapprima rilevato che il citato precedente di legittimità era stato

pronunciato con riguardo, non ad un progetto architettonico, bensì ad un «libro fotografico sui luoghi visitati da Goethe in Sicilia».

A tale constatazione la corte d'appello non ha fatto però seguire un'esplicita affermazione che la nozione di creatività rilevante ai fini della tutela del diritto d'autore debba essere intesa, per quanto riguarda i progetti architettonici, in modo diverso e più rigoroso rispetto a quanto affermato da questa Corte interpretando l'art. 1 della legge sul diritto d'autore e, quindi, inevitabilmente con portata generale, a prescindere dal tipo di opera dell'ingegno che ha dato l'occasione per l'affermazione del principio. Men che meno la sentenza impugnata si cimenta in una motivazione del perché per i progetti architettonici dovrebbe valere una nozione di creatività diversa e più rigorosa rispetto a quella sancita dal diritto vivente in termini generali prendendo l'occasione da un caso relativo ad un libro fotografico.

Se, tuttavia, il distinguo inserito nella motivazione sottintende l'intenzione della corte d'appello di discostarsi dall'interpretazione della legge sancita nel precedente del 2011, allora la sentenza è da considerare affetta dal vizio di violazione di legge, con riferimento all'art. 1 della legge sul diritto d'autore (e dell'analogo art. 2575 c.c.), posto che si intende qui dare invece convinta continuità all'interpretazione più estensiva della nozione di opera dell'ingegno tutelabile, in quel caso adottata da questa Corte e mai successivamente smentita in decisioni successive.

1.3. Ma anche volendo attribuire alla corte d'appello un formale ossequio a quell'indirizzo interpretativo (in mancanza di una dichiarata intenzione di discostarsene), si dovrebbe comunque constatare che si tratta, appunto, di un'adesione soltanto formale e apparente, sorretta da uno sbrigativo e apodittico giudizio di assenza di «qualsivoglia tocco personale del Rossello» nella redazione del progetto (pag. 6 della sentenza). Giudizio espresso senza il supporto di una specifica consulenza tecnica e senza menzionare la relazione

di quella svolta in primo grado per confrontare i due progetti (quello del ricorrente è quello accusato di essere un plagio).

Il fulcro della motivazione sta nel mero rilievo della circostanza (del tutto pacifica, in quanto allegata dallo stesso ricorrente) che «il progetto redatto dall'originario attore ... non era relativo alla costruzione di un albergo, ma alla destinazione ad albergo di un fabbricato già esistente, consistente in un piano terra ed un primo piano» (pag. 5 della sentenza impugnata). A tale constatazione segue la sommaria descrizione delle modifiche previste, definite «minime demolizioni e costruzioni di mura interne, in gran parte finalizzate a rendere possibile l'allocazione di un bagno in ogni stanza allocato, secondo gli usi, vicino al corridoio» (pag. 6 della sentenza impugnata).

Orbene, pur senza imitare la corte territoriale nell'arrogarsi una competenza tecnica nella valutazione della creatività di un progetto architettonico, è agevole concludere che un giudizio così immediato e categorico sulla totale assenza di un apporto creativo, «*seppur minimo*», in un progetto di trasformazione di un fabbricato da destinazione scolastica a destinazione alberghiera presuppone un sensibile allontanamento dall'interpretazione secondo cui «*la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia*».

2. Il secondo motivo di ricorso («omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 2, n. 5, c.p.c.») è assorbito dall'accoglimento del precedente, in quanto volto al medesimo risultato della cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha negato il valore di opera dell'ingegno al progetto architettonico redatto dal ricorrente.

2.1. Lo stesso vale, a maggior ragione, per il terzo e il quarto motivo di ricorso, che sono esplicitamente svolti dal ricorrente soltanto «in via subordinata».

3. All'accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla stessa Corte d'Appello di Catania per decidere, in diversa composizione, anche sulle spese del presente grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Catania, in diversa composizione, anche per decidere sulle spese del presente grado di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22/11/2022.